



Consulenzaenergetica.it

Paolomassimo Orsini

Nota Informativa 5_2021 18 gennaio 2021

**Aggiornamento normativo del settore del gas naturale
dall'1 gennaio 2021.
Tariffe di trasporto su Rete Nazionale Gasdotti per il gas naturale**

DELIBERE dell'ARERA

597/2020/R/GAS del 29 Dicembre 2020: "Disposizioni in merito ai corrispettivi di misura per il servizio di trasporto per l'anno 2020 e 2021 e modifiche alla RTTG"

180/2020/R/GAS del 26 Maggio 2020: "Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2021"



Con la presente nota informativa s'intende sintetizzare quanto stabilito dall'ARERA con le delibere in oggetto.

Le tariffe di trasporto e misura relative all'anno 2020 erano state calcolate secondo i criteri stabiliti da ARERA nella deliberazione 114/2019/R/GAS ed approvate dalla deliberazione 201/2019/R/GAS.

In particolare con la delibera 114/2019/R/gas ARERA aveva approvato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT) (2020 - 2023)(RTTG), mentre con la delibera 201/2019/R/gas ARERA aveva approvato, per l'anno 2020, i corrispettivi per il servizio di trasporto e dispacciamento e i corrispettivi di misura.

Sulla base quindi dei criteri stabiliti con la delibera 114/2019, ARERA ha approvato le tariffe di trasporto e misura relative all'anno 2021 mediante la delibera 180/2020/R/GAS del 26 maggio 2020.

La recente delibera 597/2020/R/GAS del 29 dicembre 2020 ARERA rettifica alcuni errori materiali delle precedenti delibere 201/2019 (per anno 2020) e 180/2020 (per anno 2021) relativi ai corrispettivi del servizio di misura e specificatamente CM^T e CM^{CF} . ed adegua in diminuzione i corrispettivi precedentemente stabiliti con la delibera 180/2020, rispettivamente dello 0,32% e dello 0,89%.

Come noto:

CM^T = è il corrispettivo unitario per la misura relativo ai conferimenti nei punti di uscita/riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/standard metro cubo/giorno; [per la parte fissa mensile].

Invece in merito al CM^{CF} si è precisato, correggendo la definizione data in precedenza, che tale corrispettivo trova applicazione per i clienti finali dove la responsabilità di gestione dell'impianto di misura è dell'impresa di trasporto e non solo perché il cliente finale abbia ceduto la titolarità dell'impianto di misura; pertanto la definizione aggiornata con la delibera 597/2020 diventa la seguente

CM^{CF} = è il corrispettivo unitario per la misura relativo ai conferimenti nei punti di uscita/riconsegna della rete di trasporto nei quali la titolarità dell'impianto di misura è in capo all'impresa di trasporto, espresso in euro/anno/standard metro cubo/giorno; [per la parte fissa mensile]

Per gli altri corrispettivi le definizioni vengono confermate ed in particolare abbiamo anche per il 2021:

- CV_U è il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/metro cubo
- CV_{FC} è il corrispettivo complementare unitario variabile per il recupero dei ricavi, espresso in euro/metro cubo (per il primo trimestre 2021 è risultato negativo (-0,06006



Consulenzaenergetica.it

Paolomassimo Orsini

c€/Sm³) sulla base dei dati storici dei ricavi (quindi di maggiorazioni o riduzioni) con il nuovo assetto tariffario.

- CP_U = è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita/riconsegna della rete di gasdotti, espresso in euro/anno/standard metro cubo/giorno; [per la parte fissa mensile]

Pertanto, l'importo mensile relativo al trasporto ed alla misura, dall'1 gennaio 2021 sarà composto da:

- un termine fisso legato alla capacità giornaliera C_g conferita presso il punto di uscita/riconsegna applicando alla C_g i corrispettivi CP_U e CM^T
- un termine variabile legato al volume prelevato al punto di uscita/riconsegna applicando a detto volume il corrispettivo CV_U e CV_{FC}

Si allega un PDF che riassume i vari corrispettivi in vigore dall'1 gennaio 2021.